

Codice A1618A

D.D. 30 agosto 2024, n. 668

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Archiviazione dell'istanza di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Comune di Vicoforte (C.F. omissis) - Localizzazione: Vicoforte (CN), loc. Zona Rio Ermena.



ATTO DD 668/A1618A/2024

DEL 30/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Archiviazione dell'istanza di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico – Richiedente: Comune di Vicoforte (C.F. omissis) - Localizzazione: Vicoforte (CN), loc. Zona Rio Ermena.

1. PREMESSO CHE:

- in data 06/06/2024 (ns. prot. n. 103792 – 103797 – 103847 – 103858 – 103868 – 103869) è pervenuta dal Comune di Vicoforte (C.F. omissis), in qualità di richiedente, istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per lavori di ripristino officiosità idraulica e messa in sicurezza dell'asta fluviale del Rio Ermena nel tratto compreso tra lo sbocco della tombinatura esistente fino al Ponte di Via Ermetta;

- l'intervento previsto interessava una superficie totale di 5.536,20 m², di cui 3.177,40 m² boscati e con movimenti terra pari a 19.600 m³;

2. RICHIAMATE

- la nota prot. n. 106494 del 11/06/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- il parere negativo, per gli aspetti geologici di competenza, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 20/06/2024 prot. n. 112356;

- la nota prot. n. 123962 del 10/07/2024 con cui è stato emesso da parte del Settore scrivente un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. evidenziando i seguenti motivi ostativi:

- l'esperimento della procedura di verifica di VIA, in assenza della quale trova applicazione l'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 152/2006;
- l'ottenimento dell'autorizzazione ex RD 523/1904 dell'Autorità idraulica competente;
- l'aggiornamento degli elaborati necessari all'autorizzazione del Settore scrivente agli esiti delle procedure di cui sopra.

3. PRESO ATTO che non sono pervenute al Settore scrivente memorie ed osservazioni volte a sopperire i rilievi e le prescrizioni di cui sopra nei tempi stabiliti;

4. RILEVATO CHE:

- in assenza di osservazioni e memorie esaustive permangono gli elementi ostativi di cui alle sopra citate note;
- i termini per la conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- occorre concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di archiviazione dell'istanza;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

determina

A. DI ARCHIVIARE l'istanza ai sensi della L.R. n. 45/1989 presentata dal Comune di Vicoforte (C.F. *omissis*) in qualità di richiedente, in quanto permangono gli elementi ostativi di cui alle note richiamate in narrativa del 20/06/2024 prot. n. 112356 e del 10/07/2024 prot. n. 123962.

B. DI DARE ATTO:

- che non sono pervenute osservazioni e/o documentazione dal soggetto interessato e sono decorsi i termini per la presentazione delle medesime;
- che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

C. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla

comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo